

Codice A1816A

D.D. 22 ottobre 2019, n. 3646

**L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - Potenziamento dello snow park mediante rimodellamento dell'half pipe - loc. Conca di Prato Nevoso in comune di Frabosa Sottana (CN). Proponente Prato Nevoso Costruzioni S.r.l.**

In data 12.08.2019 prot. n° 36830 perveniva dalla Società Prato Nevoso Costruzioni S.r.l. la richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo per il “potenziamento dello snow park mediante rimodellamento dell'half pipe” in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Frabosa Sottana loc. Conca di Prato Nevoso. Allegata alla medesima è presente copia del bonifico bancario che certifica il pagamento dei diritti d'istruttoria.

In data 30.08.2019 prot. n° 38713 veniva comunicato l'avvio del procedimento.

In data 03.09.2019 prot. n° 39111 veniva richiesto al Settore Geologico il contributo tecnico geologico e nivologico di competenza.

In data 13.09.2019 prot. n° 40770 perveniva il contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi del Settore Geologico contenente la descrizione dell'intervento e relative prescrizioni che di seguito viene riportato:

“L'intervento in oggetto consiste nella creazione di una pista per snowboard attraverso il rimodellamento ed il riempimento con riporto di materiale di scavo dall'esterno del cantiere della struttura denominata “half-pipe”; verrà realizzata una superficie uniforme interrotta da tre dossi per permettere evoluzioni con la tavola da snowboard; l'area d'intervento è ubicata tra le quote 1550 m e 1476 m s.l.m., nella loc. denominata “La Conca” nell'area sciabile di Prato Nevoso.

Il contesto geomorfologico nel quale è prevista la realizzazione della nuova superficie di pista è stato oggetto di importanti interventi di scavo e riporto, effettuati in passato per realizzare lo snow park, a margine delle piste da sci.

Non si rilevano sull'area oggetto d'intervento situazioni di dissesto che possano determinare criticità per la realizzazione della struttura.

Dalla cartografia delle valanghe tratta dalla documentazione allegata al P.R.G.C. e riportata nella Relazione nivologica, si rileva come l'area non sia interessata da fenomeni valanghivi e come gli interventi in progetto non modificano la predisposizione del terreno al distacco di valanghe.

Si dà atto che la cartografia tematica del Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte non è estesa al territorio comunale di Frabosa Sottana e si rileva tuttavia come la pista “Prel”, sul lato destro dell'area d'intervento in progetto, sia in parte esposta a modesti fenomeni valanghivi; a tale proposito si richiama il proponente ad una scrupolosa attuazione delle misure di gestione rappresentate dal “Piano di Gestione del Rischio Valanghe per il comprensorio sciistico di Prato Nevoso”, adottato dal gestore ed attuato dal Direttore delle piste, nell'ambito delle specifiche responsabilità ad essi attribuite dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009.

In sintesi:

1. presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
2. viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nelle rispettive relazioni a firma del Dott. Geol. Luca Bertino;
3. considerato che nell'area oggetto d'intervento non risultano forme di dissesto che possano interferire con i lavori in progetto;
4. dato atto del fatto che il Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte non comprende l'area territoriale in oggetto e di conseguenza il quadro delle informazioni sulle valanghe è stato riferito a quanto rappresentato nella documentazione allegata al PRGC vigente, già adeguato al PAI;

L'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Davide Sagnelli per la parte tecnica e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- nella progettazione esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di riporto al modello geologico adottato in fase progettuale, provvedendo in caso contrario ad adottare i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità dei terreni, secondo quanto previsto dalle norme NTC del DM 17/01/2018.

Si rammenta che, poiché un tratto della pista "Prel" a margine dell'area d'intervento risulta esposto a valanghe, la gestione del rischio valanghivo compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, secondo procedure definite dal gestore nel Piano di Gestione del Rischio Valanghe adottato e provvedendo a periodiche verifiche dell'efficienza delle opere paravalanghe esistenti sul pendio".

Come viene dichiarato nel documento "Progetto definitivo" Allegato n° 01, la superficie dell'intervento è di m<sup>2</sup> 25.950,80, i volumi di scavo m<sup>3</sup> 7.843,70 e quelli di riporto m<sup>3</sup> 26.334,70 per un totale complessivo di m<sup>3</sup> 34.178,40 di terra movimentati. L'intervento non interferisce con le aree boscate.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 1 il soggetto autorizzato è tenuto al versamento di una cauzione pari ad € 5.190,00.

Il tecnico progettista nell'elaborato "Progetto definitivo" Allegato n° 01, dichiara che le superfici interessate sono classificate aree sciabili ai sensi dell'art. 5 della L.r. n° 2 del 26.01.2009 pertanto ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) il soggetto autorizzato è esentato dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo.

L'autorizzazione rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione

dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3. del P.T.P.C. 2019/2021;

Dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n° 3267;  
VISTA la legge regionale 09/08/1989, n° 45 s.m.i.;  
VISTA la legge regionale 26/04/2000, n° 44 art. 63;  
VISTA la Circolare PGR n° 3 AMB del 10/09/2018;  
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;  
VISTA la D.G.R. n° 1-2692 del 23/12/2015;  
VISTA la legge regionale 26/01/2009 n° 2;

#### *determina*

- di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., la Ditta Prato Nevoso Costruzioni S.r.l. ad effettuare i lavori per il potenziamento dello snow park mediante rimodellamento dell'half pipe in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Frabosa Sottana località Prato Nevoso – Conca, per una superficie totale stimata in m<sup>2</sup> 25.950,8 e volumi di scavo stimati in m<sup>3</sup> 7.843,70 e quelli di riporto stimati in m<sup>3</sup> 26.334,70 per un totale complessivo stimato di m<sup>3</sup> 34.178,40 di terra movimentati (come viene dichiarato nel documento "Progetto definitivo" Allegato n° 01), sui terreni individuati negli elaborati progettuali e nelle integrazioni a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto e le integrazioni conservati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella Relazione Geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
4. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

5. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
6. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
7. nella progettazione esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
8. non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d'acqua. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d'intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;
9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato. Il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
10. in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di riporto al modello geologico adottato in fase progettuale, provvedendo in caso contrario ad adottare i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità dei terreni, secondo quanto previsto dalle norme NTC del DM 17/01/2018;
11. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali (di ruscellamento), tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
12. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
13. per favorire l'attecchimento della vegetazione su tutte le superfici oggetto d'intervento dovrà essere impedito il pascolo, anche con la posa di recinzioni o specifici sistemi dissuasori; l'efficienza delle opere di recupero ambientale dovranno essere verificate annualmente;
14. tutte le opere a verde dovranno essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l'attecchimento non avesse raggiunto l'obiettivo progettuale;
15. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
16. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
17. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di eseguire i lavori entro **24 mesi** dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- di procedere a trasmettere copia del versamento della cauzione pari ad € **5.190,00** al fine di assolvere agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n° 45/89 s.m.i. secondo le modalità sotto riportate specificando il nominativo dell'istante, il Comune, la località precisa d'intervento e gli estremi del provvedimento autorizzativo:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, UNICREDIT BANCA, Via Bellezia n. 2, Torino
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n° 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516.

Di dare atto che:

- il soggetto autorizzato è esentato dall'obbligo di rimboschimento e del versamento del corrispettivo;
- poiché un tratto della pista "Prel" a margine dell'area d'intervento risulta esposto a valanghe, la gestione del rischio valanghivo compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, secondo procedure definite dal gestore nel Piano di Gestione del Rischio Valanghe adottato e provvedendo a periodiche verifiche dell'efficienza delle opere paravalanghe esistenti sul pendio;
- qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, il provvedimento potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure sanzionatorie come previsto dalla normativa vigente;
- l'Autorizzazione come previsto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 45/89 concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi e delle opere, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente documento;
- la presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Referente d'istruttoria  
Dott. For. Alessandro Turco

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Visto di controllo ai sensi del  
P.T.P.C. 2019/2021 – misura 8.2.3.  
IL DIRETTORE  
Dott. Luigi ROBINO